

**D.lgs. 81/2008 e D.I. 13/04/2011
Corso in materia di sicurezza
per le Organizzazioni di Volontariato
di Protezione Civile**

I testi di riferimento

Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 - Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro - Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008

Decreto 13 aprile 2011 - Disposizioni in attuazione dell'articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro - Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 159 dell'11 luglio 2011

Decreto del Capo Dipartimento del 12 gennaio 2012 - Intesa tra il Dipartimento della Protezione Civile e le Regioni e Province Autonome sulla definizione delle modalità dello svolgimento delle attività di sorveglianza sanitaria - Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 82 del 6 aprile 2012

**Cominciamo con una domanda:
Qual è l'ordine di importanza di questi
cinque fattori negli interventi operativi?**

D.P.I.

Dispositivi
Protezione
Individuale

Formazione

ed Informa-
zione del
Personale

Automezzi

di soccorso mo-
derni, adeguati,
ed efficienti

Organizzazione

dell'intervento
(procedure e
piani)

Attrezzature

adeguate e
capacità
di impiego

...A cui daremo una risposta dopo...

Decreto del capo dipartimento del 12 gennaio 2012
Allegato 2

Indirizzi comuni per lo svolgimento delle attività di
formazione informazione ed addestramento
dei volontari di protezione civile

Decreto 13 aprile 2011

art. 4

- **1** le **organizzazioni curano che** il volontario.... sulla base dei compiti da lui svolti... **riceva** formazione, informazione, addestramento, nonchè sia sottoposto al controllo sanitario
- **2** le **organizzazioni curano che** il volontario.... sulla base dei compiti da lui svolti... sia dotato di attrezzature e dispositivi di protezione individuale idonei per lo specifico impiego e che **sia adeguatamente formato ed addestrato al loro uso conformemente alle indicazioni specificate dal fabbricante**

Formazione

Le definizioni secondo il D.InterM. 13/4/11

«**formazione**»: processo educativo attraverso il quale trasferire conoscenze e procedure utili all'acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza delle attività operative, all'identificazione e alla eliminazione, o, ove impossibile, alla riduzione e alla gestione dei rischi

«**formazione**»:

- è un processo complesso
- finalizzato all'acquisizione di competenze
- Ha una dimensione più “formale” della informazione che, in genere la precede e/o la motiva
- “il libretto” formativo del volontario testimonia l'azione formativa

Formazione

«**formazione**
»: processo
educativo
attraverso il
quale
trasferire
conoscenze e
procedure utili
all'acquisizion
e di
competenze
per lo
**svolgimento
in sicurezza
delle attività
operative,**
all'identificazi
one e alla
eliminazione,
o, ove
impossibile,
alla riduzione
e alla
gestione dei
rischi

- Le Regioni provvedono a disciplinare nel dettaglio i propri piani formativi, di informazione ed addestramento
- Regione Lombardia ha istituito nel 2003 la Scuola superiore di protezione civile che fornisce percorsi certificati o riconosce percorsi certificabili

Informazione

Le definizioni secondo il D.InterM. 13/4/11

«**informazione**»: complesso di attività dirette a fornire conoscenze utili all'identificazione, alla eliminazione, o, ove impossibile, alla riduzione e alla gestione dei rischi nello svolgimento delle attività operative

«**informazione**»:

- trasmissione di conoscenze da un soggetto all'altro
- comprensibile ai destinatari
- non è necessario che l'informazione avvenga in aule, attraverso dispense, slide, etc. (come invece avviene per la formazione)
- È sufficiente la consegna di un documento contenente le informazioni necessarie
- i documenti informativi utilizzati sono testimonianza dell'azione informativa

Informazione

«**informazione**»: complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi **nello svolgimento delle attività operative**

- L'informazione ai propri volontari è promossa dalla organizzazione medesima, con propri strumenti comunicativi e/o messi a disposizione dai costruttori delle attrezzature e dei DPI
- Il risultato della azione informativa è la consapevolezza del rischio e la possibilità di identificare un percorso formativo/addestrativo che fornisca le competenze per operare in sicurezza

Addestramento

Le definizioni secondo il D.InterM. 13/4/11

«**addestramento**»: complesso di attività dirette a far apprendere l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, dispositivi, anche di protezione individuale, nonché le misure e le procedure di intervento

«**addestramento**»:

- ha un carattere eminentemente pratico
- È finalizzato a trasmettere l'uso corretto di dispositivi (attrezzature e macchine)
- prevede in genere una fase esercitativa
- “il libretto” -in certi casi una “patente”- testimonia l'azione formativa

Addestramento

«**addestramento**»:
complesso di attività dirette a far apprendere e l'**uso corretto di attrezzature**, macchine, impianti, dispositivi, anche di protezione individuale, nonché le misure e le **procedure di intervento**

- È un'attività programmata e periodica
- Mette in grado il volontario di usare tutte le attrezzature e i DPI idonei per lo specifico impiego conformemente alle indicazioni specificate dal fabbricante
- E' validato e registrato

Regione Lombardia ha anticipato le richieste del Decreto 81 e D.L. 13.04.2011

Regolamento regionale 18 ottobre 2010 - n. 9

Regolamento di attuazione dell'albo regionale del volontariato di protezione civile

Articolo 7

(Requisiti dei volontari e del legale rappresentante dell'organizzazione)

...

3. Nell'ambito del sistema regionale di protezione civile l'intervento dei volontari alle attività operative è consentito solo dopo la partecipazione degli stessi ad attività di formazione e di addestramento conformi agli indirizzi stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.

Procedimenti di verifica e controllo

Per mantenere l'iscrizione negli elenchi, registri e albi territoriali del DPR 194/2001 l'organizzazione di volontariato deve attestare l'adempimento a:

- Dotazione ai propri volontari di idonee attrezzature e DPI;
- Adeguata formazione e addestramento al loro uso

Il mancato adempimento comporta la sospensione dell'organizzazione inadempiente dall'attività operativa.

Attività AIB

Per l'attività AIB continua a valere quanto previsto dalla Conferenza Unificata 25/7/02 e dal Piano Regionale delle attività di Previsione, Prevenzione, e Lotta Attiva contro gli incendi boschivi (dotazione DPI, corsi di formazione AIB 1° livello, 2° livello, capisquadra, ecc.)

Che cosa chiede il decreto alla tua Organizzazione di PC:

- Avete predisposto un piano di formazione e addestramento continui?
- Sono a disposizione dei volontari strumenti informativi e libretti di istruzione di macchine e strumenti?
- Viene mantenuto un archivio aggiornato che documenti le azioni informative, formative e di addestramento intraprese?
- Viene mantenuta una scheda personale che registri i risultati formativi e addestrativi di ogni volontario?

Qual è l'ordine di importanza di questi cinque fattori negli interventi operativi:

1

**Formazione
ed Informa-
zione del
Personale**

2

**Organizzazione
dell'intervento
(procedure e
piani)**

3

**D.P.I.
Dispositivi
Protezione
Individuale**

4

**Attrezzature
adeguate e
capacità
di impiego**

5

**Automezzi
di soccorso mo-
derni, adeguati,
ed efficienti**

**Al centro la persona:
il fattore umano è risorsa chiave di ogni processo**

D.lgs. 81/2008 e
D.l. 13/04/2011

I Dispositivi di Protezione Individuale – D.P.I.

Per Dispositivo di Protezione Individuale (**DPI**) ai sensi dell'art.76 del D.Lgs 81/08 si intende :

qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciare la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.

Ogni altro normale indumento di lavoro o attrezzatura che non sia specificatamente adibita alla protezione del lavoratore non è un **DPI**.

D.lgs. 81/2008 e
D.l. 13/04/2011

I Dispositivi di Protezione Individuale – D.P.I.

I **DPI** devono essere impiegati quando i **rischi non possono essere eliminati o ridotti** in maniera sufficiente dalla **prevenzione**, dall'**organizzazione** del lavoro e dai **dispositivi di protezione collettiva**.

I **DPI** non possono essere alternativi ai sistemi di prevenzione tecnicamente fattibili, ma solo integrativi per i rischi residui o occasionali, quali ad esempio la manutenzione straordinaria.



D.lgs. 81/2008 e
D.l. 13/04/2011

I Dispositivi di Protezione Individuale – D.P.I.

I **DPI** per essere a norma di legge devono soddisfare i seguenti requisiti generali :

- ▶ possesso della marcatura **CE** e di tutte le certificazioni previste;
- ▶ presenza di **istruzioni di utilizzo** chiare, in lingua italiana o comunque in lingua comprensibile dal lavoratore;
- ▶ **adeguatezza** del DPI **al rischio** da prevenire (si deve evitare, in sostanza, che il DPI sia un rischio maggiore di quello che deve prevenire);
- ▶ **adeguatezza** del DPI alle esigenze **ergonomiche** e di salute del lavoratore.



Normativa antinfortunistica

NOTA INFORMATIVA DEL FABBRICANTE

LCASCO97 - 98 - 99

CE

E COSYSTEM S.r.l. Via Gritti, 1 - 24125 BERGAMO

Istruzioni d'uso :

ATTENZIONE !

Prima di utilizzare il casco A.I.B. leggere attentamente queste note informative.

Il non attenersi a quanto esposto potrebbe pregiudicare la protezione offerta dal Casco.

Il casco A.I.B. Ecosystem Cod. LCASCO97 (LCASCO98 - LCASCO99), è stato progettato per proteggere l'utilizzatore dai rischi prevedibili che si possono presentare durante gli interventi di spegnimento di incendi boschivi e nelle normali attività di ricognizione e perlustrazione.

Il casco è stato progettato e realizzato in modo da garantire adeguata protezione e da offrire al tempo stesso il necessario grado di comfort per permettere a chi lo indossa di svolgere al meglio l'attività di antincendio boschivo e in modo da non essere di per sé causa di rischio.

Al fine di offrire adeguata protezione durante le fasi di intervento, il necessario grado di comfort e la resistenza alle sollecitazioni meccaniche determinate dall'ambiente nel quale si opera, il Casco A.I.B. è stato realizzato e verificato in conformità ai requisiti generali della norma EN 397 con particolare riguardo a:

- **protezione della fiamma.** Il casco è stato verificato in conformità alla norma EN 397 per la resistenza alla fiamma libera su ogni parte in possibile contatto con la fiamma.
- **protezione degli urti.** Il casco è stato verificato in conformità alla norma EN 397 per la protezione agli urti, compresa la resistenza opposta alla penetrazione dei corpi in caduta.
- **protezione allo schiacciamento.** Il casco è stato verificato in conformità alla norma EN 397 per la resistenza della calotta alle sollecitazioni di compressione.
- **protezione dal rumore.** (solo per LCASCO98) Il casco è dotato di cuffie in conformità alle norme EN 397 ed EN 352-1, -2, -3 per la protezione dell'udito.

Il casco A.I.B. può essere indossato unitamente ad altri dispositivi di protezione individuale del caso (cappuccio passamontagna, berretto o altro).

Al di fuori dell'uso sopraindicato il casco A.I.B. non è adatto ad essere utilizzato per la protezione da altri rischi (es. rischio chimico, elettrico ecc.).

E' comunque da ritenere escluso l'impiego in interventi di attraversamento delle fiamme e in tutte le attività ad alto rischio a questa equiparabili.

Ogni uso diverso è da considerarsi improprio e gli eventuali danni non sono imputabili al fabbricante.

Istruzioni per l'uso del Casco A.I.B. cod. LCASCO97, LCASCO98, LCASCO99:

Il casco deve essere adattato alla taglia di chi ne fa uso. Per modificare la misura, regolare la fascia girevole agendo sul dispositivo presente nella parte posteriore fino a garantire una corretta aderenza.

Il casco è dotato di un cinturino di sicurezza che, per evitare lo scalzamento, deve essere sempre ben teso ed allacciato.

Il casco correttamente calzato non deve muoversi né avanti né indietro né lateralmente. Qualunque altra soluzione adottata per modificare la calzabilità può pregiudicare la protezione.

Non è consentita qualsiasi modifica o rimozione anche di soli componenti del casco, così come non è consentito il montaggio di accessori non autorizzati dal costruttore.

Accessori originali sostituibili autorizzati: sahariana per LCASCO97 e LCASCO99: cod. RSACASKR; sahariana per LCASCO98: cod. RSACASKS; visiera per LCASCO97: cod. LVICAS01; visiera per LCASCO98: cod. LVICAS03; cuffie per LCASCO98: cod. LCUFFIEA.

Istruzioni di manutenzione del Casco A.I.B.

Verificare lo stato interno ed esterno del casco e dei sistemi di regolazione prima e dopo ogni utilizzo. Quando non viene utilizzato conservare il casco in luogo fresco ed asciutto. In ogni caso non abbandonare il casco per lungo tempo all'esposizione di una fonte di luce o di calore (es. lunotto di automobile al sole).

Per la pulizia evitare il contatto con sostanze aggressive, usare esclusivamente acqua e sapone neutro. Asciugare in modo naturale.

Evitare l'apposizione di distintivi o decorazioni verniciate direttamente sulla calotta o applicate con sostanze adesive corrosive.

Non è consentita qualsiasi modifica e le eventuali riparazioni possono essere effettuate solo dal costruttore.

Nel caso in cui il casco sia stato imbrattato anche solo superficialmente con sostanze infiammabili o tossiche si raccomanda l'immediata sospensione del suo utilizzo e l'avvio delle operazioni di pulizia ove possibile o di distruzione ed eliminazione in tutti gli altri casi.

La Ecosystem S.r.l. declina ogni responsabilità derivante da una errata manutenzione del casco.

Il casco A.I.B. è costruito in modo tale da assorbire l'energia di un impatto attraverso la distruzione parziale od il danneggiamento dei componenti essenziali.

Il casco che ha subito un urto violento deve essere sostituito anche se non sono riscontrabili danni evidenti.

La durata del casco A.I.B. dipende da diversi fattori inclusi il caldo, il freddo, il contatto con vapori o prodotti chimici, la luce diretta del sole e l'uso improprio; in ogni caso è consigliabile di non utilizzare il casco per più di tre anni, specialmente in caso di uso intensivo o in condizioni esasperate. La data di produzione è riportata all'interno del casco.

Il casco A.I.B. soddisfa i requisiti della direttiva 89/686/CEE relativa ai dispositivi di protezione individuale (D.P.I.) di III categoria.

Il modello è stato assoggettato ad esame CE di tipo presso l'Organismo Notificato N. 0622.

Esempio di Dichiarazione Di Conformità alle normative CE relativa ad un DPI

Tale dichiarazione DEVE essere presente in ogni confezione contenente un DPI o parte di esso

Ad ogni utente del DPI deve essere fornita copia delle relative NOTE INFORMATIVE

I Dispositivi di Protezione Individuale – D.P.I.

In particolare, i **DPI** devono rispettare i seguenti requisiti :

REQUISITI INFORMATIVI	<ul style="list-style-type: none">• notizie sulle protezioni fornite• limiti d'uso• tempo utile prima della scadenza• istruzioni per l'uso, manutenzione, pulizia
REQUISITI DI SICUREZZA	<ul style="list-style-type: none">• efficienza protettiva• durata della protezione• data di scadenza• innocuità• assenza di rischi causati dallo stesso DPI• solidità
REQUISITI ECONOMICI	<ul style="list-style-type: none">• costo unitario• prevedibile durata ed efficienza
REQUISITI PRESTAZIONALI	<ul style="list-style-type: none">• disagio ridotto• limitazione effetti di impedimento• funzionalità pratica• compatibilità con altri DPI (utilizzo contemporaneo)
COMFORT	<ul style="list-style-type: none">• leggerezza• adattamenti alla morfologia• dimensioni limitate• trasportabilità• comfort termico

I Dispositivi di Protezione Individuale – D.P.I.

Il Responsabile dell'Organizzazione di Volontariato ha i seguenti obblighi:

- ▶ Individuare, sulla base della valutazione dei rischi e dei DPI disponibili, i DPI più idonei a proteggere i volontari;
- ▶ Fornire i DPI con marchio CE;
- ▶ Fissare le condizioni d'uso e manutenzione ;
- ▶ **Documentare** la **distribuzione** e la **verifica** dei DPI
- ▶ Verificare che le istruzioni d'uso siano in lingua comprensibile;
- ▶ Verificare il corretto utilizzo dei DPI in base alle istruzioni fornite;
- ▶ Garantire **adeguata informazione** sull'uso dei DPI
- ▶ Aggiornare la scelta dei DPI in funzione della variazione dei rischi.

D.lgs. 81/2008 e
D.l. 13/04/2011

I Dispositivi di Protezione Individuale – D.P.I.

I **Volontari** hanno i seguenti **obblighi**:

- ▶ devono utilizzare i DPI messi a loro disposizione, in base alle modalità fornite nel corso di formazione, informazione ed addestramento;
- ▶ devono avere cura dei DPI, senza modificarne le caratteristiche di propria iniziativa;
- ▶ devono segnalare prontamente al Responsabile dell'Organizzazione di Volontariato qualunque rottura o difetto dei DPI messi a loro disposizione;
- ▶ devono attenersi alle procedure riguardo al ritiro e la riconsegna dei DPI.

D.lgs. 81/2008 e
D.l. 13/04/2011

I Dispositivi di Protezione Individuale – D.P.I.

Suddivisione dei **DPI** per **tipologia**:

- ▶ Dispositivi di protezione della testa
- ▶ Dispositivi di protezione dell'udito
- ▶ Dispositivi di protezione degli occhi e del viso
- ▶ Dispositivi di protezione delle vie respiratorie
- ▶ Dispositivi di protezione delle mani e delle braccia
- ▶ Dispositivi di protezione dei piedi e delle gambe
- ▶ Dispositivi di protezione della pelle
- ▶ Dispositivi di protezione del tronco e dell'addome
- ▶ Dispositivi dell'intero corpo
- ▶ Indumenti di protezione sistemi anticaduta

I Dispositivi di Protezione Individuale – D.P.I.

Check List processo ideale per l'individuazione dei **DPI** :

- 1. VALUTAZIONE DEGLI SCENARI DI RISCHIO**
- 2. ELIMINAZIONE O RIDUZIONE DEL RISCHIO ALLA FONTE**
- 3. IDENTIFICAZIONE DEL DPI NECESSARIO**
- 4. IDENTIFICAZIONE DEI REQUISITI DI PROTEZIONE**
- 5. IDENTIFICAZIONE DELLE TIPOLOGIE**
- 6. IDENTIFICAZIONE DI EVENTUALI REQUISITI AGGIUNTIVI**
- 7. SELEZIONE DEL MODELLO E DEI POTENZIALI FORNITORI**
- 8. DOTAZIONE DI PROVA**
- 9. VERIFICA, CONFERMA O RIPETIZIONE DELLA PROCEDURA**
- 10. ACQUISIZIONE, CONSEGNA ED INFORMAZIONE AI VOLONTARI**

D.lgs. 81/2008 e
D.l. 13/04/2011

I Dispositivi di Protezione Individuale – D.P.I.

Il D.Lgs 475/1992 classifica i **DPI** nelle **tre categorie** seguenti:

I° Categoria

Racchiude i DPI che proteggono da rischi fisici di modesta entità e sono di semplice progettazione (contatti, urti con corpi caldi con temperatura non superiore a 50°C, vibrazioni e radiazioni tali da non raggiungere organi vitali e/o da provocare danni permanenti).


II° Categoria

Raggruppa i DPI che non sono contenuti nelle altre due categorie.

III° Categoria

Include i DPI che proteggono da danni gravi e/o permanenti e dalla morte (caschi, visiere, apparecchi respiratori filtranti, DPI per protezione dal rischio elettrico, da cadute dall'alto e da temperature non inferiori a 100°C).

Marcatura dei DPI



MARCATURA CE:

- È obbligatoria
- Garantisce idoneità del DPI
- Stabilita da un comitato di garanzia

NB: non va confusa con marchio di conformità

1^ CATEGORIA: Dichiarazione Di Conformità
autocertificazione del costruttore

2^ CATEGORIA: Attestato Di Certificazione
rilasciato da organismo Notificato

3^ CATEGORIA : Attestato Di Certificazione

rilasciato da organismo Notificato previa verifica prototipo +
ispezioni

D.lgs. 81/2008 e

D.l. 13/04/2011

I Dispositivi di Protezione Individuale – D.P.I.

Dall'analisi degli scenari d'intervento è emerso che per l'**AIB** tutti i **DPI** devono appartenere alla **3^ CATEGORIA** di protezione;

ovviamente specifica per attività antincendio boschivo

Rischi		Parti del corpo										
		Scatola cranica	Occhi	Vie respiratorie	Volto	Capo	Mani	Braccia	Piedi	Gambe	Tronco Addome	Corpo intero
Rischi termici	Calore conv./rad.	-	3	2	3	3	3	3	3	3	3	-
	Calore conduttivo	-	3	-	3	3	3	3	3	3	3	-
	Immers. termica	-	3	3	3	3	3	3	3	3	3	-
	Particelle incand.	-	3	2	2	2	2	2	2	2	2	-
	Fiammata	-	3	2	3	3	3	3	3	3	3	-
Rischi ambientali	Ambiente caldo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
	Ambiente freddo	-	-	2	1	1	2	1	2	1	1	1
	Vento	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rischi fisici e meccanici	Penetrazione	-	3	-	2	1	2	1	2	2	1	-
	Taglio	-	-	-	2	2	3	2	3	2	1	-
	Abrasioni	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	-
	Oggetti cadenti	3	-	-	1	3	1	1	2	1	1	-
	Impatto	3	1	-	1	2	2	2	2	2	2	-
	Caduta dall'alto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
Rischi dovuti alla non visibilità		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
Altri rischi	Fumo	-	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ipertermia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3

Dotazione minima di DPI

- casco
- tuta ignifuga
- occhiali antifumo
- guanti
- scarponi
- respiratore antifumo

- cuffia antirumore
- tuta antitaglio



Vestizione dei DPI

SEMPRE INDOSSATI IN INTERVENTO

- casco
- tuta ignifuga
- guanti
- scarponi

- cuffia antirumore
- tuta antitaglio

SEMPRE AL SEGUITO MA INDOSSATI ALL'OCCORRENZA:

- occhiali antifumo
- respiratore antifumo

SEMPRE AL SEGUITO MA NON INDOSSATI DURANTE L'ATTESA:

- casco
- guanti
- cuffia antirumore
- tuta antitaglio

D.lgs. 81/2008 e
D.l. 13/04/2011

I Dispositivi di Protezione Individuale – D.P.I.

Strumenti indispensabili di verifica della certificazione e per la conoscenza del singolo **DPI** (come previsti da D.Lgs 475/92):

- Nota informativa
- Etichettatura



NOTA INFORMATIVA DEL FABBRICANTE LCASCO97 - 98 - 99

CE

II Istruzioni d'uso:
ATTENZIONE!
Prima di utilizzare il casco A.I.B. leggere attentamente queste note informative.
Il non attenersi a quanto esposto potrebbe pregiudicare la protezione offerta dal Casco.
Il casco A.I.B. Ecosystem Cod. LCASCO97 (LCASCO98 - LCASCO99), è stato progettato per proteggere l'utilizzatore dai rischi prevedibili che si possono presentare durante gli interventi di spegnimento di incendi boschivi e nelle normali attività di ricognizione e perlustrazione.
Il casco è stato progettato e realizzato in modo da garantire adeguata protezione e da offrire al tempo stesso il necessario grado di comfort per permettere a chi lo indossa di svolgere al meglio l'attività di antincendio boschivo e in modo da non essere di per sé causa di rischio.
Al fine di offrire adeguata protezione durante le fasi di intervento, il necessario grado di comfort e la resistenza alle sollecitazioni meccaniche determinate dall'ambiente nel quale si opera, il Casco A.I.B. è stato realizzato e verificato in conformità ai requisiti generali della norma EN 397 con particolare riguardo a:

- **protezione dalla fiamma.** Il casco è stato verificato in conformità alla norma EN 397 per la resistenza alla fiamma libera su ogni parte in possibile contatto con la fiamma.
- **protezione dagli urti.** Il casco è stato verificato in conformità alla norma EN 397 per la protezione agli urti, compresa la resistenza opposta alla penetrazione dei corpi in caduta.
- **protezione allo schiacciamento.** Il casco è stato verificato in conformità alla norma EN 397 per la resistenza della calotta alle sollecitazioni di compressione.
- **protezione dal rumore.** (solo per LCASCO98) Il casco è dotato di cuffie in conformità alle norme EN 397 ed EN 352-1, -2, -3 per la protezione dell'udito.

Il casco A.I.B. può essere indossato unitamente ad altri dispositivi di protezione individuale del caso (cappuccio passamontagna, berretto o altro).
Al di fuori dell'uso soprindicato il casco A.I.B. non è adatto ad essere utilizzato per la protezione da altri rischi (es. rischio chimico, elettrico ecc).
E' comunque da ritenere escluso l'impiego in interventi di attraversamento delle fiamme e in tutte le attività ad alto rischio a questa equiparabili.
Ogni uso diverso è da considerarsi improprio e gli eventuali danni non sono imputabili al fabbricante.

Istruzioni per l'uso del Casco A.I.B. cod. LCASCO97, LCASCO98, LCASCO99:
Il casco deve essere adattato alla taglia di chi ne fa uso. Per modificare la misura, regolare la fascia girotesta agendo sul dispositivo presente nella parte posteriore fino a garantire una corretta aderenza.
Il casco è dotato di un cinturino di sicurezza che, per evitare lo scollamento, deve essere sempre ben teso ed allacciato.
Il casco correttamente calzato non deve muoversi né avanti né indietro né lateralmente. Qualunque altra soluzione adottata per modificare la calzabilità può pregiudicare la protezione.
Non è consentita qualsiasi modifica o rimozione anche di soli componenti del casco, così come non è consentito il montaggio di accessori non autorizzati dal costruttore.
Accessori originali sostituibili autorizzati: sahariana per LCASCO97 e LCASCO99: cod. RSACASKR; sahariana per LCASCO98: cod. RSACASKS; visiera per LCASCO97: cod. LVICAS01; visiera per LCASCO98: cod. LVICAS03; cuffie per LCASCO98: cod. LCUFFIEA.

Istruzioni di manutenzione del Casco A.I.B.
Verificare lo stato interno ed esterno del casco e dei sistemi di regolazione prima e dopo ogni utilizzo. Quando non viene utilizzato conservare il casco in luogo fresco ed asciutto. In ogni caso non abbandonare il casco per lungo tempo all'esposizione di una fonte di luce o di calore (es. lunotto di automobile al sole).
Per la pulizia evitare il contatto con sostanze aggressive, usare esclusivamente acqua e sapone neutro. Asciugare in modo naturale.
Evitare l'apposizione di distintivi o decorazioni verniciate direttamente sulla calotta o applicate con sostanze adesive corrosive.
Non è consentita qualsiasi modifica e le eventuali riparazioni possono essere effettuate solo dal costruttore.
Nel caso in cui il casco sia stato imbrattato anche solo superficialmente con sostanze infiammabili o tossiche si raccomanda l'immediata sospensione del suo utilizzo e l'avvio delle operazioni di pulizia o di distruzione ed eliminazione in tutti gli altri casi.
La Ecosystem S.r.l. declina ogni responsabilità derivante da una errata manutenzione del casco.
Il casco A.I.B. è costruito in modo tale da assorbire l'energia di un impatto attraverso la distruzione parziale od il danneggiamento dei componenti essenziali.
Il casco che ha subito un urto violento deve essere sostituito anche se non sono riscontrabili danni evidenti.
La durata del casco A.I.B. dipende da diversi fattori inclusi il caldo, il freddo, il contatto con vapori o prodotti chimici, la luce diretta del sole e l'uso improprio; in ogni caso è consigliabile di non utilizzare il casco per più di tre anni, specialmente in caso di uso intensivo o in condizioni esasperate. La data di produzione è riportata all'interno del casco.
Il casco A.I.B. soddisfa i requisiti della direttiva 89/686/CEE relativa ai dispositivi di protezione individuale (D.P.I.) di III categoria. Il modello è stato assoggettato ad esame CE di tipo presso l'Organismo N.0622.

Ricevimento e manutenzione

CONSEGNA del DPI all'OPERATORE (volontario o dipendente): :

- Il DPI deve essere corredato di NOTA INFORMATIVA (deve essere tassativamente RISPETTATA dal volontario)
- deve essere verificata coerenza tra quanto riportato su etichetta, su nota informativa e su documento valutazione del rischio
- Nei DPI che lo prevedono deve essere verificata la taglia e la vestizione

Ricevimento e manutenzione

CONSEGNA del DPI all'OPERATORE (volontario o dipendente):

- Si deve procedere ad “Informare” in merito a:
 - **funzione**
 - **criteri d'impiego del DPI**
 - **eventuali limiti**




Ricevimento e manutenzione

MANUTENZIONE del DPI :

- Le manutenzioni dei DPI sono riportate nelle Note Informative; tutto ciò che non è autorizzato nelle note è **VIETATO** e compromette l'efficienza del DPI stesso
- Le manutenzioni ordinarie devono essere espletate da personale "informato"

Le note informative

Un buona conoscenza delle note informative rappresenta il **PRIMO E PRINCIPALE** passo nel processo di Formazione



Tipo di Documento e codice articolo

Dati del costruttore

Istruzioni d'uso:

- descrizione DPI
- abbinamento con altri DPI
- abbinamento con accessori
- avvertenze:

adeguata protezione per....

Non protegge da.....

- prestazioni del DPI
- istruzione per la manutenzione
- Organismo che ha certificato il DPI

Informazione-formazione operatori AIB

INFORMAZIONE

Consiste nel mettere al corrente l'operatore di quali e quanti sono i rischi che può incontrare durante la sua attività lavorativa:

- Rischio **INTRINSECO** o **OGGETTIVO**: è quello caratteristico dell'attività svolta;
- Rischio **SOGGETTIVO** o **COMPORAMENTALE**: dipendente esclusivamente dalla preparazione e del grado di attenzione del volontario
- Rischio **RESIDUO**: tutti i rischi non classificati nelle precedenti categorie



Informazione-formazione operatori AIB

ANTAGONISTI DEI RISCHI:

- Il rischio **intrinseco** o **oggettivo** è riducibile principalmente con **DPI** e altri **dispositivi di protezione**.
- Il rischio **soggettivo** o **comportamentale** si combatte fondamentalmente con la **FORMAZIONE**.
- Il rischio **residuo**, è il più difficile da ridurre e viene combattuto mediante l'introduzione nei percorsi formativi di **PROCEDURE OPERATIVE**.



D.lgs. 81/2008 e
D.l. 13/04/2011

I Dispositivi di Protezione Individuale – D.P.I.

“A VOLTE E’ UN ATTIMO” “missed accident” o “quasi accident” connessi con uso scorretto o mancato uso dei **DPI**



Foto: Volontari Parco del Ticino – CM Valle Sabbia – GESC -

D.lgs. 81/2008 e
D.l. 13/04/2011

I Dispositivi di Protezione Individuale – D.P.I.



D.lgs. 81/2008 e
D.l. 13/04/2011

I Dispositivi di Protezione Individuale – D.P.I.



D.lgs. 81/2008 e
D.l. 13/04/2011

I Dispositivi di Protezione Individuale – D.P.I.

